

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3869

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TOROS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini

Seduta del 2 luglio 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge tende principalmente a garantire i livelli retributivi dei lavoratori dell'edilizia, con particolare riguardo ai periodi di interruzione del rapporto di lavoro, dato che i licenziamenti per fine attività non rappresentano nel settore un evento eccezionale ma hanno carattere ricorrente. Inoltre prevede una maggiore tutela assicurativa, specie durante le frequenti sospensioni dovute per lo più a cause meteorologiche.

Vengono, quindi, apportate sostanziali modificazioni ed estensioni al regime della disoccupazione speciale e taluni ritocchi all'istituto dell'integrazione sociale.

Per quanto concerne quest'ultimo istituto viene previsto:

la conferma della durata del trattamento fino ad un massimo di tre mesi continuativi nei casi di sospensione dell'atti-

vità lavorativa, e la possibilità di proroghe trimestrali fino ad un massimo di 12 mesi nei casi di riduzione degli orari di lavoro;

un nuovo termine per la presentazione della domanda di integrazione salariale e l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'importo della prestazione ai lavoratori nel senso di omessa o tardiva presentazione della domanda stessa;

la copertura assicurativa ai fini pensionistici dei periodi per i quali è corrisposta l'integrazione salariale, fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi;

il riconoscimento del diritto all'integrazione salariale per i lavoratori che si dimettono, purché assunti in altra azienda dello stesso settore, fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro;

l'obbligo per il datore di lavoro della registrazione sul libro paga dell'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavorato-

re, nonché di provare all'INPS l'effettiva erogazione della prestazione;

l'elevazione del contributo a carico dei datori di lavoro per contenere l'ulteriore aumento del già pesante disavanzo patrimoniale della gestione speciale dell'edilizia della cassa integrazione, che viene calcolato al 31 dicembre 1974 in circa 190 miliardi;

un contributo addizionale, a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, pari al 5 per cento dell'integrazione corrisposta ai dipendenti.

Infine, per conseguire l'obiettivo di una più sollecita erogazione dell'integrazione salariale ai lavoratori, l'esame delle domande di sospensione o riduzione del lavoro viene completamente demandato alle commissioni provinciali, la cui composizione è modificata. Contro le decisioni di dette commissioni è ammesso il solo ricorso alla commissione centrale dell'edilizia.

Per quanto riguarda i periodi in cui i lavoratori sono privi della retribuzione, perché licenziati, viene prevista, in luogo dell'attuale indennità integrativa di disoccupazione (legge n. 12 del 1974), la corresponsione, per un periodo massimo di 90 giorni, di un trattamento speciale di disoccupazione pari ai 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita o assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane di attività.

Hanno diritto al trattamento in questione i lavoratori edili che abbiano i requisiti assicurativi previsti per aver diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione oppure che abbiano prestato nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno sei mesi di attività lavorativa presso il settore dell'edilizia. Viene, pertanto, stabilito uno specifico requisito contributivo di settore.

Per le situazioni di crisi settoriali o locali dell'edilizia si prevede la possibilità di proroghe del trattamento speciale di disoccupazione, come già disciplinato per gli altri settori industriali.

Altri elementi caratterizzanti il disegno di legge sono individuabili nella concessione del trattamento speciale di disoccupazione anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento, qualora non sia stata accolta la domanda di integrazione salariale per motivi diversi da quelli della

tardiva presentazione; nella prescrizione del diritto al trattamento speciale di disoccupazione nel termine di due anni dalla data di licenziamento; nella decorrenza dello stesso dal giorno della iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel riconoscimento dei periodi per i quali viene corrisposta la prestazione di cui trattasi ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa.

Il disegno di legge si articola come segue:

Articolo 1 - conferma la durata del trattamento di integrazione salariale fino ad un massimo di tre mesi continuativi nei casi di sospensione, o prevede la possibilità di proroghe trimestrali fino ad un massimo di 12 mesi nei casi di riduzione degli orari di lavoro.

Articolo 2 - stabilisce un nuovo termine per la presentazione delle domande di integrazione salariale; disciplina gli effetti della omessa o tardiva presentazione, nonché prevede l'obbligo dell'imprenditore di registrare sul libro paga l'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavoratore e di documentare all'INPS l'effettiva erogazione della prestazione.

Articolo 3 - regola la nomina e la composizione dell'organo deliberativo del trattamento di integrazione salariale apportando modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Articolo 4 - disciplina la fase del ricorso alla commissione centrale, la cui decisione assume carattere di definitività, con conseguente abolizione dell'attuale ulteriore istanza ministeriale.

Articolo 5 - rende utile i periodi per i quali è corrisposta l'integrazione salariale, tuttavia entro il limite di 36 mesi nel corso dell'intero rapporto assicurativo, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Articolo 6 - equipara i periodi di integrazione salariale a quelli di effettivo lavoro, ai fini del diritto all'assistenza sanitaria.

Articolo 7 - riconosce ai lavoratori che, durante il periodo di sospensione o di riduzione di orario, si siano dimessi perché

assunti in altra azienda dello stesso settore di attività, il diritto all'integrazione salariale fino al giorno della cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Articolo 8 - eleva dall'1 per cento al 3 per cento il contributo per la cassa integrazione guadagni a carico dei datori di lavoro del settore dell'edilizia e affini, mentre per gli imprenditori del settore lapideo detto contributo viene determinato nella misura del 2 per cento.

Le nuove aliquote sono state calcolate tenendo presente l'esigenza di assicurare almeno il pareggio di esercizio tra entrate contributive e prestazioni, al fine di evitare un ulteriore incremento del già pesante disavanzo patrimoniale della gestione speciale dell'edilizia, previsto al 31 dicembre 1974 in circa 190 miliardi.

È previsto, a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione corrisposta ai dipendenti.

Articolo 9 - prevede per i lavoratori licenziati da imprese edili, anche artigiane, la corresponsione di un trattamento speciale di disoccupazione qualora abbiano i requisiti assicurativi per aver diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione oppure abbiano prestato almeno sei mesi di attività lavorativa nel settore dell'edilizia nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Articolo 10 - determina l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione nella misura dei 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore e assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane di attività.

Articolo 11 - prevede la corresponsione del trattamento speciale dal giorno della iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento, e la cessazione del beneficio quando nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultano corrisposte complessivamente 90 giornate del trattamento stesso.

Quest'ultimo viene riconosciuto anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento, qualora la domanda di integrazione salariale presentata dal datore di lavoro sia stata respinta per motivi diversi da quelli della tardiva presentazione.

Articolo 12 - regola la possibilità di concedere, nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, riconosciute con apposito decreto, proroghe trimestrali del trattamento speciale. La formulazione delle proposte di prolungamento del trattamento in questione è demandata dall'Ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Articolo 13 - fissa in due anni dalla data del licenziamento la prescrizione del diritto al trattamento speciale. Attualmente il diritto all'indennità integrativa di cui alla legge n. 12 del 1970 deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data in cui la disoccupazione è indennizzabile (7 giorni dal licenziamento - cosiddetta carenza).

Articolo 14 - prevede la non cumulabilità del trattamento speciale con l'indennità ordinaria di disoccupazione e la devoluzione dell'importo di quest'ultima alla gestione speciale di cui all'articolo seguente.

Articolo 15 - istituisce per l'erogazione del trattamento speciale, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, una gestione speciale dell'edilizia, cui è preposto il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, la cui composizione è modificata, per l'esame delle questioni attinenti a detto trattamento, essendo prevista la partecipazione diretta delle rappresentanze sindacali di categoria.

La copertura degli oneri derivanti alla gestione speciale è fronteggiata:

a) con un contributo a carico delle imprese edili ed affini, pari allo 0,50 per cento della retribuzione lorda imponibile degli operai ed impiegati.

Detto contributo potrà essere variato, con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, in rapporto alle risultanze della gestione dell'anno precedente, per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione stessa. L'aliquota contributiva è stata ridotta dall'1 per cento allo 0,50 per cento in considerazione degli avanzi registratisi nella contabilità separata dell'indennità integrativa di cui all'articolo 2 della legge n. 12 del 1970, risultanti al 31 dicembre 1974 pari a circa 48 miliardi;

b) mediante la devoluzione degli importi dell'indennità ordinaria di disoccupazione ai sensi del precedente articolo 15;

c) mediante il trasferimento dei residui attivi delle contabilità superate istituite per il settore edile ed affini in seno alla gestione disoccupazione ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 2 febbraio 1970, n. 12. Dette gestioni presentano al 31 dicembre 1974, un avanzo patrimoniale di circa 48 miliardi;

d) mediante prelievo, in caso di necessità derivanti dal prolungamento del trattamento speciale nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dal contributo a carico dello Stato previsto per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo del 10 per cento del contributo stesso. Detto limite è stato fissato tenendo presente che gli edili rappresentano circa il 10 per cento dei lavoratori complessivamente occupati nel settore industriale.

Articolo 16 — dispone che i periodi di corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione siano considerati utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa.

Articolo 17 — prevede l'applicazione al trattamento speciale, in quanto compatibili, delle norme concernenti l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, nonché fissa le sanzioni per i reati commessi al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri la prestazione in parola.

Articolo 18 — regola l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori edili licenziati che ne facciano richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Articolo 19 — abroga la più volte menzionata legge 2 febbraio 1970, n. 12.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELL'EDILIZIA E AFFINI E DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI.

ART. 1.

L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare

complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro la proroga del trattamento di integrazione salariale non può essere concessa qualora le ore lavorate nella settimana siano inferiori alle 15.

ART. 2.

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'INPS apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

L'imprenditore è tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equipollenti l'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavoratore.

L'imprenditore deve fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei termini e secondo le modalità stabilite dallo stesso istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito l'integrazione salariale, firmato dai lavoratori interessati e con la specificazione del mezzo di pagamento, nonché con l'indicazione del periodo e degli altri dati che saranno richiesti all'istituto medesimo.

ART. 3.

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, previa conforme deliberazione di

una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

ART. 4.

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alla seduta della commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo la commissione centrale decide in via definitiva.

ART. 5.

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 6.

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro si provvederà a determinare il contributo a carico della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in relazione ai rispettivi oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, erogata ai sensi del precedente comma, oltre il normale periodo di copertura assicurativa.

ART. 7.

Il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, si dimetta perché assunto in altra azienda dello stesso settore di attività, non perde il diritto alla integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.

ART. 8.

I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale è posto un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Detto contributo sarà versato in sede di conguaglio, alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili.

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. sentita la

commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Tale modifica è obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.

TITOLO II.

TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI.

ART. 9.

Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale e per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dodici contributi mensili o cinquantadue settimanali per lavoro prestato in settori di attività non agricola e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Hanno inoltre diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno sei contributi mensili o ventisei settimanali per lavoro prestato nel settore dell'edilizia.

ART. 10.

L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, la quale è determinata nella misura di un

settimo della somma che si ottiene rapportando all'orario di 40 ore settimanali la retribuzione media oraria assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane per le quali risulti resa la prestazione lavorativa.

ART. 11.

Il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

Agli operai che abbiano i requisiti lavorativi previsti dall'articolo 9 della presente legge il trattamento speciale è corrisposto anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale ma questa sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione e il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione.

In tale caso il trattamento speciale decorrerà, anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla data di inizio della sospensione dal lavoro, previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi cui si riferiva la domanda di integrazione salariale.

Il lavoratore cessa dal diritto al trattamento speciale di cui alla presente legge quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate del trattamento medesimo.

ART. 12.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dichiarate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto fino al limite massimo di 180 giorni.

L'Ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazio-

nale, formula proposte in ordine al provvedimento di cui al precedente comma.

Il trattamento speciale di cui al presente articolo può essere prolungato per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

Fermo restando quanto previsto nel primo comma dell'articolo 11, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale anche l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel termine di cui al primo comma.

ART. 14.

Qualora il lavoratore, oltre a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge, abbia i requisiti per il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, quest'ultima è trattenuta durante i periodi per i quali spetta il trattamento speciale e il relativo importo è devoluto alla gestione speciale di cui all'articolo seguente.

ART. 15.

Per l'erogazione del trattamento speciale di cui alla presente legge è istituita, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, una gestione speciale dell'edilizia cui è preposto il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria. Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della presente legge i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno al comitato speciale sono sostituiti da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito nazionale.

Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si fa fronte:

a) mediante versamento, a carico delle imprese edili ed affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dello

0,50 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo è variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è stata attuata la variazione;

b) mediante devoluzione degli importi dell'indennità ordinaria ai sensi dell'articolo 14 della presente legge;

c) mediante trasferimento dei residui attivi delle contabilità separate istituite per il settore edile ed affini in seno alla gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 2 febbraio 1970, n. 12.

d) mediante prelievo in caso di necessità derivanti dalla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 12, della presente legge, dal contributo a carico dello Stato previsto per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite massimo del 10 per cento di detto contributo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sarà determinato l'ammontare del prelievo di cui al comma precedente.

ART. 16.

I periodi di disoccupazione per i quali è corrisposto il trattamento speciale di cui al precedente articolo 10 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della gestione speciale di cui al precedente articolo 15, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 17.

Al trattamento speciale di disoccupazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, comprese quelle relative alla competenza degli organi preposti all'assicurazione stessa e alla materia dei ricorsi.

Chiunque faccia dichiarazioni false o compia atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri la prestazione prevista dall'articolo 9 della presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il reato è commesso dal datore di lavoro la multa è dovuta per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisca, fino al massimo complessivo di lire 10 milioni.

I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione speciale della edilizia di cui al precedente articolo 15.

ART. 18.

Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

ART. 19.

È abrogata la legge 2 febbraio 1970, n. 12.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.